

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza 01/2023

Il Tribunale Federale, composto da

Avv. Sergio LIMONGELLI Presidente

Avv. Giustino VERI' Giudice

Avv. Paolo CAPITELLI Giudice

riunitosi il 10 febbraio 2023 presso la sede della Federazione Scacchistica Italiana al Viale Regina Giovanna, 12 a Milano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento instaurato a seguito di ricorso introdotto in data 29 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 76 RGD dal Collegio dei Revisori dei Conti della F.S.I.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso del 29 dicembre 2022, il Collegio dei Revisori dei Conti della FSI, nelle persone dei dottori Giovanni Antonio Trifoglio, Presidente, Cappuccilli Angelo e Medici Mario, Componenti, chiedevano l'annullamento della deliberazione del Consiglio Federale della F.S.I. nr. 137 del 18 dicembre 2022, e di valutare la sussistenza degli elementi di decadenza ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della F.S.I., dei Consiglieri Federali Antonelli Lorenzo, Capuano Francesca, Goi Veronika, Luigi Maggi, Martorelli Angelo, Rivello Roberto e Torselli Gianpaolo, sprovvisti di tesseramento per l'anno 2021, alla data del primo Consiglio della FSI, tenuto in data 16.1.2021.

Con memoria del 1 febbraio 2023, si costituiva il Consigliere Roberto Rivello, con l'assistenza dell'avv. Marco Venturino, il quale chiedeva dichiararsi la nullità della delibera del Consiglio Federale del 18 dicembre 2022, nella parte in cui ha ritenuto la decadenza del dott. Roberto Rivello dalla carica di Consigliere e Vice Presidente della FSI per carenza dei presupposti.

Con memoria del 1 febbraio 2023, si costituivano i Consiglieri Veronika Goi e Angelo Martorelli,

con l'assistenza dell'avv. Marco Biagioli, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del ricorso per essere stato presentato senza l'assistenza di un difensore, in contrasto con quanto disposto dagli artt. 72 comma 2 e 75 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.S.I. Chiedeva altresì dichiararsi la inammissibilità del ricorso per difetto di petitum, stante la natura impugnatoria dello stesso, ai sensi dell'art. 76 RGD, e difettando una formale richiesta di annullamento della delibera. Eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale in relazione alla richiesta di decadenza dei Consiglieri rappresentati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Organico Federale, che attribuisce al Consiglio Federale la legittimazione a dichiarare la decadenza, e non essendo stato avviato alcun procedimento amministrativo diretto a rilevare l'assenza dei requisiti per ricoprire la carica di Consigliere. Eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Collegio dei Revisori dei Conti, esorbitando l'oggetto del ricorso dai limiti della propria competenza in materia amministrativa – contabile. Nel merito chiedeva dichiararsi l'infondatezza del ricorso, essendo stati indicati termini del tesseramento non ricavabili dall'ordinamento federale. Chiedeva infine che, ai sensi dell'art. 56 del RGD, i ricorrenti fossero condannati al rimborso delle spese avendo introdotto una lite temeraria.

Con memoria del 1° febbraio 2023, si costituivano i Consiglieri Luigi Maggi (Presidente FSI), Lorenzo Antonelli, Francesca Capuano e Giampaolo Torselli, con l'assistenza dell'avv. Giampaolo Torselli, i quali chiedevano preliminarmente che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale, vertendosi in materia di patologie relative alla carica di consigliere federale, riservate alla giurisdizione statale. Eccepivano l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 31 comma 2 del CGS e dell'art. 76 comma 2 del RGD per non essere stato indicato alcun contrasto tra la delibera impugnata e le norme statutarie o regolamentari. Rilevavano altresì l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 37 ROF in difetto del procedimento amministrativo diretto alla dichiarazione di decadenza dalla carica dei Consiglieri deducenti. Deducevano quindi l'infondatezza nel merito del ricorso, fondato su un termine per il tesseramento sconosciuto al Regolamento della FSI. Chiedevano la rifusione delle spese.

Con memoria del 1° febbraio 2023, si costituiva il Consiglio Federale, in forza di mandato conferito dal Presidente dott. Luigi Maggi, con l'assistenza dell'avv. Nicola Paglietti, il quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione ad impugnare da parte del Collegio dei Revisori, trattandosi di materia che esulava dai limiti delle attribuzioni del Collegio ai sensi dell'art. 27 dello Statuto FSI. Sollevava tale eccezione anche ai sensi dell'art. 37 ROF, che riserva all'organo di appartenenza la dichiarazione di decadenza dei singoli componenti. Rilevava la carenza di interesse a far dichiarare la decadenza di un Consigliere, Roberto Rivello, già dichiarato decaduto dalla delibera oggetto di impugnazione. Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso che individuava un termine per il rinnovo del tesseramento non indicato nei Regolamenti della FSI. Chiedeva quindi il rimborso delle spese di lite, trattandosi di lite temeraria.

All'udienza del 10 febbraio 2023, fissata ai sensi dell'art. 32 CGS e dell'art. 77 RGD FSI, comparivano gli avvocati Biagioli, Torselli (anche in qualità di parte interessata) e Paglietti, nonché il Presidente della FSI Maggi ed i Consiglieri Goi e Martorelli. Nessuno era presente per i Revisori dei Conti. Dopo ampia discussione, il Tribunale provvedeva come da dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 80 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FSI, e dichiarava l'inammissibilità delle domande formulate con il ricorso introduttivo; l'inammissibilità della domanda formulata dal Consigliere Rivello con la propria memoria difensiva; rigettava la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria. Ai sensi dell'art. 80 7° comma, stante la particolare complessità della controversia, fissava il termine di dieci giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima eccezione che, a parere del Collegio giudicante, deve essere esaminata è quella relativa alla violazione del principio disposto dall'art. 72, comma 2, del Regolamento di Giustizia e disciplina della FSI, che dispone che "Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore". Il Tribunale ritiene fondata l'eccezione, peraltro rilevabile d'ufficio.

L'art. 27 del Codice della Giustizia sportiva del CONI prevede che, salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore. Come

detto, la norma viene riproposta nel richiamato art. 72, comma 2, comma del RGD, e ribadita all'art. 75, comma 3 che prevede, quali elementi essenziali del ricorso introduttivo, alla lettera f), la sottoscrizione del difensore con indicazione della procura.

Il ricorso ex art. 76 RGD è stato proposto dal Collegio dei Revisori, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 76, che individua anche in capo ai predetti Revisori la legittimazione ad impugnare le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione.

Il Collegio dei Revisori è quindi parte ricorrente nel presente giudizio, ma, come tale, avrebbe dovuto proporre il ricorso con il ministero di un difensore.

Il Collegio di Garanzia del CONI, Sezioni Unite, con decisione nr. 24/2018 ha ritenuto che le disposizioni dettate dagli Statuti Federali che prevedano la necessaria assistenza di un difensore, debbano essere interpretate nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l'assistenza in giudizio del difensore) siano condizioni di ammissibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale Federale; aggiunge che *“ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l'assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l'ordinamento sportivo. [...], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l'obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni. D'altra parte anche nel processo amministrativo l'art. 22, commi 1 e 2, dispone che avanti agli organi della giurisdizione le parti devono valersi del ministero di avvocati. Tale regola è il riflesso dell'inviolabilità del diritto di*

difesa sancito dall'art. 24, comma 2, Cost., cui la legge può derogare solo in maniera espressa. In conclusione, chi si rivolge alla Corte federale deve munirsi di un difensore abilitato. Ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione”.

Il ricorso proposto dal Collegio dei Revisori dei Conti reca la sottoscrizione dei soli componenti il Collegio, senza alcuna presenza di difensore abilitato, e quindi in violazione degli artt. 27 secondo comma del CGS del CONI, e 72 secondo comma e 75, terzo comma del RGD della FSI.

L'assenza di difesa tecnica, quale ragione più liquida ai fini del decidere, comporta pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo, per l'effetto assorbiti gli ulteriori rilievi di inammissibilità nonché i rilievi di carenza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere, formulati dalle parti. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non consente la valutazione del merito della questione sollevata dal Collegio dei Revisori dei Conti, inerente le modalità ed i termini del tesseramento da parte dei componenti degli organi federali.

Il Tribunale Federale, quindi, rivolge la propria attenzione sulla domanda proposta dal Consigliere Roberto Rivello, con la memoria di costituzione depositata dall'avv. Mario Venturino in data 01 febbraio 2023, con la quale viene chiesto dichiararsi la nullità della delibera del Consiglio Federale del 18 dicembre 2022, nella parte in cui ha ritenuto la decadenza del dott. Roberto Rivello dalla carica di Consigliere e Vice Presidente della FSI per carenza dei presupposti.

Il ricorso incidentale di specie impone a monte, prima di ogni valutazione su ammissibilità e/o fondatezza, al Collegio giudicante di pronunciarsi sulla questione generale relativa alla sussistenza della giurisdizione in capo agli organi di giustizia sportiva nelle ipotesi in cui si discuta di questioni inerenti la eleggibilità, incompatibilità o decadenza delle cariche federali, peraltro sollevata, con eccezioni volte a dichiararne il difetto, da alcune delle parti del presente giudizio.

Orbene, il Collegio non ritiene di aderire alle suesposte eccezioni pregiudiziali di rito, alla luce delle seguenti considerazioni di diritto:

a) La materia del riparto tra giurisdizione sportiva e statale è disciplinata in via generale dal decreto-

legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.

L'art. 1 (Principi generali), comma 1, afferma: "La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale".

Il successivo comma 2 precisa: "I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

L'art. 2, comma 1, dispone "1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive", precisando, al comma 2, "Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo".

L'art. 3, comma 1 (Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria) – nel testo vigente dal 01 gennaio 2019 dispone: "1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato

olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio”.

L'articolo 133, comma 1, lett. z), Cod. proc. amm. a sua volta prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

Il quadro normativo di riferimento va descritto tenuto anche conto dell'abrogazione, nell'art. 2, comma 1, del citato decreto legge n. 220/2003, ad opera della sua legge di conversione n. 280/2003, delle lett. c e d), volte a riservare alla giustizia sportiva anche le controversie inerenti, rispettivamente, c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati] d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non

programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti”.

b) Dall'esame del quadro normativo, le tesi volte a sostenere l'esclusione della giurisdizione sportiva in merito alle questioni inerenti la eleggibilità, incompatibilità o decadenza delle cariche federali appaiono frutto di un equivoco di fondo sulla ratio giustificatrice delle richiamate disposizioni.

Queste, se da un lato riservano esclusivamente alla giustizia sportiva le c.d. questioni tecniche e disciplinari, non consentendo ingerenze di quella statale, non inibiscono alla prima (a parte e salvo deroghe, le specifiche controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche) la conoscenza e la delibazione delle c.d. controversie su questioni patrimoniali e su questioni amministrative, forgiando una giurisdizione concorrente con quella del G.O. e/o del G.A.

Va infatti osservato che, a parte la previsione specifica di cui all'art. 37 del Regolamento Organico Federale FSI, l'art. 3, comma 1, decreto legge n. 220/2003, in generale, prevede la c.d. pregiudiziale sportiva, costituita proprio dal previo esaurimento di tutti i gradi della Giustizia sportiva, in riferimento alle controversie alla stessa non riservate (“verrebbe da dire” in via esclusiva).

c) Anche il formante giurisprudenziale conforta l'opinione del Collegio:

- la recente sentenza resa dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 3101/2022, depositata il 2 febbraio 2022, ha affermato che “all'ordinamento sportivo è riservata la disciplina delle questioni concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, e cioè di quelle che sono comunemente note come "regole tecniche", oltre che "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari" (v. Corte Cost. n. 49 del 2011). Mentre non lo è, come esattamente osservato dal Consiglio di Stato nell'impugnata sentenza, la controversia in cui si discute della decisione relativa alla regolarità dell'elezione a una carica sociale. E questo perché una simile controversia non è relegabile nell'alveo di quelle nelle

quali viene in rilievo l'applicazione di norme semplicemente finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive: essa attiene sì all'organizzazione della federazione, ma, per quanto così connotata, non è né può essere confinata in un'area di irrilevanza per l'ordinamento dello Stato, giacché sono pur sempre tutelati dall'ordinamento statale i diritti in cui si esplica la personalità dell'individuo, anche nell'ambito delle formazioni sociali, siano esse di diritto privato o di diritto pubblico (art. 2 Cost., artt. 14 e seg. c.c.).” Questi principi, richiamati nelle difese dei resistenti, non intaccano la persistenza della c.d. pregiudiziale sportiva, in forza della quale, nelle materie indicate dall'art.3 della Legge nr.280/2003, è possibile il ricorso alla giustizia statale, una volta che siano esauriti i gradi della giustizia sportiva;

- si appalesa illuminante, *ex plurimis*, TAR Lazio, Sez. I, Ter, n. 15820/2022, volta a opinare che la c.d. pregiudiziale sportiva debba essere soddisfatta “necessariamente prima dell'azione da proporsi innanzi al giudice statale” e va osservata per tutte le materie rispetto alle quali sorgono posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, con il “logico corollario” del “principio del c.d. vincolo dei motivi”, in base al quale, “atteso che i ricorsi in sede di giustizia sportiva sono necessariamente propedeutici al successivo ricorso in sede giurisdizionale, possono essere presentati innanzi al giudice amministrativo soltanto i motivi di censura già proposti dinanzi alla giustizia sportiva, mentre risulta invece preclusa la proposizione di motivi nuovi.

d) In conclusione, deve ritenersi che il riparto di giurisdizione tra giustizia sportiva e giustizia statale si forgi sulle seguenti coordinate di riferimento: questioni tecniche – riserva assoluta di giurisdizione sportiva; questioni disciplinari – riserva assoluta di giurisdizione sportiva (con problematiche che il Collegio non può affrontare in questa sede); questioni patrimoniali – riserva relativa di giurisdizione sportiva, che concorre con quella statale; questioni amministrative in genere - riserva relativa di giurisdizione sportiva, che concorre con quella statale; questioni amministrative specifiche (ammissione ai campionati)- riserva assoluta della giurisdizione statale, salvo norme derogatorie del CONI e delle singole federazioni che ad esso fanno capo.

Si deve quindi ritenere che, le questioni riguardanti l'incapacità ad assumere una carica sociale per

ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità di un componente un Organismo federale, quale deve ritenersi quella oggetto del presente giudizio, pur esulando dalla competenza esclusiva della giustizia sportiva, radichino la giurisdizione della Giustizia amministrativa, solo quando siano già esauriti i gradi della giustizia sportiva, come detto dall'incipit dell'art. 3 della Legge nr. 280/2003. Ritenuta quindi la giurisdizione, il Collegio può esaminare la domanda proposta dal (ex) Consigliere Rivello, con la memoria depositata in data 01 febbraio 2023 non potendo, tuttavia, esimersi da un decisivo rilievo di inammissibilità della stessa, a cagione della sua tardività.

Infatti, l'art. 37, comma 1, del Regolamento Organico Federale prevede che "La decadenza di singoli componenti di un organo collegiale è dichiarata dall'organo di appartenenza. Avverso tale decisione il soggetto interessato può proporre ricorso al Tribunale Federale, entro il termine di giorni venti dalla comunicazione".

Il ricorso incidentale del dott. Rivello è stato formulato oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione della delibera del 18 dicembre 2022 nr. 137 che il Tribunale Federale ha verificato essere stata eseguita in data 31 dicembre 2022.

Va pertanto dichiarata l'inammissibilità della domanda di nullità della delibera 137/2022 formulata dal dott. Rivello.

Quanto al regolamento di spese del presente giudizio, il Collegio, rigettando ogni domanda di addebito ai ricorrenti originari, le ritiene compensabili.

Si fa presente, infatti, che a differenza degli usuali criteri della anticipazione e della soccombenza, propri del processo civile e del processo amministrativo, nell'ordinamento sportivo FSI vige il criterio di collegamento fra soccombenza e temerarietà dell'azione, ove l'art. 56, comma 1, RGD FSI – Condanna alle spese per lite temeraria – dispone "1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00)".

Indi, non basta soccombere, ma è necessario anche che la lite promossa sia stata “temeraria” per soggiacere ad una condanna alle spese.

E’ noto che per lite temeraria si debba intendere una azione o una eccezione proposta con mala fede e/o colpa grave, “ *con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta* (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza n. 32001/2022)”.

Il Tribunale è dell’avviso di non ravvisare, in capo al giudizio di specie, sufficienti indici di temerarietà, sia per la oggettiva complessità della controversia (sull’aspetto della difesa tecnica è intervenuto, come sopra illustrato, il Collegio di Garanzia Coni, Sez. Un., con decisione n.44/2018), sia per l’elevato margine di difficoltà giuridica delle singole questioni gravitanti attorno al giudizio di specie, cosicché la relativa domanda formulata dalle parti chiamate nel giudizio deve essere rigettata.

PQM

Il Tribunale Federale, a definizione del presente giudizio:

- 1) Dichiarare inammissibili le domande formulate con il ricorso introduttivo;
- 2) Dichiarare inammissibile la domanda formulata dal resistente Roberto Rivello;
- 3) Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese per lite temeraria.

Manda alla segreteria per ogni incombente e per le comunicazioni alle parti.

Milano, 10/20 febbraio 2023

Sergio Limongelli

Paolo Capitelli

Giustino Veri